



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

40760-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Camera di Consiglio
del 08/06/2018

Registro generale
n. 4267/2018

Sentenza n. 2630/2018-

N° ruolo: 9

Composta dai Consiglieri:

dott. Francesco Maria Silvio Bonito	Pres.
dott. Luigi Fabrizio Mancuso	
dott. Antonio Minchella	Rel.
dott. Carlo Renoldi	
dott. Luigi Barone	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI;
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA;

nei confronti di: SCHIAVONE Francesco, nato il 06/01/1953;

Avverso l'ordinanza n. 1672/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari in data 14/12/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/12/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal Ministro della Giustizia avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari del 19/09/2017 che aveva disapplicato, nei confronti del detenuto Schiavone Francesco, il D.M. di applicazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen. nella misura in cui esso prevedeva una sola ora d'aria per i ristretti a quel regime, così statuendo che le ore d'aria dovessero essere due e dovessero essere separate dalla socialità. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che era corretta la ricostruzione dell'impianto normativo così come effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, il quale aveva distinto la permanenza all'aperto dalla socialità: così aveva preso atto che l'art 41 bis, lett. f), Ord.Pen. prevedeva che la permanenza all'aperto non potesse superare le due ore, ma che questo aspetto non andava confuso in modo generale con il tempo trascorso fuori dalla cella, poiché la presenza all'aria aperta aveva una finalità prettamente volta a tutelare il benessere psico-fisico, tanto che l'art. 10 Ord.Pen. prevedeva che la permanenza all'aperto potesse essere ridotta ad un'ora soltanto per ragioni eccezionali e con provvedimento motivato; diversamente da ciò, lo spazio temporale della socialità aveva la finalità di favorire interessi culturali e relazionali; pertanto il D.M. ministeriale errava nell'accorpare permanenza all'aperto e socialità, statuendo che entrambe non potessero avere durata superiore ad un'ora senza alcuna giustificazione in termini di ragioni di sicurezza: peraltro, si ampliava il disagio del confinamento in cella per 22 ore al giorno, per cui la socialità doveva durare un'ora e la permanenza all'aperto due ore (salve ragioni eccezionali e motivate).

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Ministro della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Casa Circondariale di Sassari a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

2.1. Con il primo motivo deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., apparenza di motivazione ed erronea applicazione di legge: sostengono che l'art. 41 bis Ord.Pen., nell'indicare le due ore per la permanenza all'aperto, fissava un limite massimo e non un limite minimo.

2.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: lamentano che la motivazione impugnata finiva per dare come scontato ciò che invece doveva dimostrare, richiamava l'art. 10 Ord.Pen., ma non anche l'art 16 del DPR n. 230 del 2000 cui pure faceva riferimento.

2.3. Con il terzo motivo deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., apparenza di motivazione, sostenendo che la limitazione della permanenza all'aperto

B
M
B

ad un'ora giornaliera non confliggeva con le diverse finalità di detta attività con quella della socialità.

2.4. Con il quarto motivo deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. apparenza di motivazione e erronea applicazione di legge: sostengono che non poteva sostenersi che la durata maggiore della permanenza all'aperto non aggravava i rischi paventati dal regime di detenzione differenziata.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte ritiene, in aderenza al parere espresso dal P.G. in sede, che il ricorso debba essere rigettato poiché è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Va premesso che tutte le distinte doglianze degli enti ricorrenti si prestano ad una trattazione unitaria, poiché sono sostanzialmente incentrate sulla considerazione che il provvedimento amministrativo disapplicato non rappresenta una illegittima compressione di quanto previsto dalla norma primaria (e cioè l'art. 41 bis, lett. f, Ord.Pen.) la quale, nel disporre la limitazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore alle due ore al giorno, costituirebbe un limite massimo e non anche un limite minimo.

Ma si tratta di una doglianza infondata.

Per come già scritto, ogni questione verte in merito al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari che il 19/09/2017 ha disapplicato il D.M. applicativo del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen. nella parte in cui prevedeva, per i detenuti soggetti a quel regime, una sola ora d'aria: di conseguenza, quel provvedimento riconosceva al detenuto reclamante Francesco Schiavone il diritto di fruire di due ore d'aria giornaliera, oltre all'eventuale ora di socialità, da fruire all'interno di appositi spazi predisposti dalla Direzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, osservando che il diritto alla salute psico-fisica del detenuto non può essere irragionevolmente compromesso attraverso una ulteriore afflizione del regime detentivo, almeno in assenza di una specifica dimostrazione che la permanenza all'aria aperta per due ore potesse pregiudicare le esigenze di sicurezza ed ordine alla base del provvedimento impositivo del regime differenziato.

Giova rammentare che l'art. 10 Ord.Pen. statuisce che *«ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali»*.

Non di meno, l'art. 16 del DPR n. 230 del 2000 statuisce che «1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione. 2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale. 3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza...».

Va poi considerato che l'art. 12 Ord.Pen., nello stabilire che «negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune...», già delinea una linea di demarcazione tra le attività in comune cui vengono dedicati appositi spazi (prettamente interni all'Istituto) e le attività di permanenza all'aperto, cui sono dedicati spazi differenti.

Parimenti, l'art. 36 del DPR n. 230 del 2000, nello stabilire gli ambiti del regolamento interno dell'Istituto di Pena, precisa che esso disciplina: «...d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;...», così tracciando plasticamente una differenziazione tra le due attività, quella di permanenza all'aria aperta e quella della c.d. socialità.

Complessivamente, allora, si desume in via sistematica che la sovrapposizione della permanenza all'aria aperta e della socialità costituisce un'operazione non corretta, poiché accomuna senza ragione due differenti ipotesi, la cui unica connotazione comune (e cioè lo stare al di fuori della stanza detentiva) mostra gli aspetti della irrilevanza ai fini che qui interessano.

Parimenti si desume che la permanenza all'aria aperta risponde espressamente alla finalità di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale, tanto che sono previste le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico e tanto che essa deve perdurare almeno due ore al giorno e che la riduzione di essa ad una sola ora al giorno è resa possibile soltanto nel rispetto della rigida condizione della sussistenza di ragioni eccezionali poste alla base di un provvedimento motivato.

Peraltro, va anche annotato che il comma 2 quater dell'art. 41 bis Ord.Pen., nel prevedere alla sua lettera f) che la sospensione di alcune regole del trattamento riguardi anche «la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10», non prevede affatto una compressione in via generale di tale permanenza all'aperto, ma rinvia alla

B

M
H

disciplina generale (giacchè è lo stesso art. 10 citato a prevedere che la permanenza all'aperto possa avvenire in gruppi).

Tutto ciò non va sovrapposto alla c.d. socialità, termine che indica il tempo da trascorrere in compagnia all'infuori delle attività di lavoro o di studio: la socialità, quindi, viene fatta nelle stanze detentive, all'ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure nelle apposite "salette".

3. Si tratta, in altri termini, di due distinte situazioni che hanno differente finalità e che, anche nell'impianto normativo, non risultano fungibili tra di loro: la permanenza del detenuto all'aria aperta risponde ad esigenze igienico-sanitarie, mentre lo svolgimento delle attività in comune in ambito detentivo è valorizzata nell'ottica di una tendenziale funzione rieducativa della pena, che non può essere del tutto pretermessa neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante pericolosità sociale, come appunto quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. (tanto è vero che questo stesso articolo prevede soltanto che siano «*adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità*», ma non che la socialità sia cancellata).

Così, stabilito che il tempo per le attività in comune deve essere consentito senza incidenza sul diritto a fruire delle ore di permanenza all'aperto, va osservato che, nella fattispecie, la limitazione *de qua* era stata disposta in assenza di ragioni eccezionali e specificate in provvedimenti, ma soltanto in attuazione di una normativa interpretata in senso ingiustificatamente restrittivo.

Corretta è stata dunque l'ordinanza impugnata.


4. Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 08 giugno 2018.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente
(dott. Francesco Maria Silvio Bonito)

